



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, si colloca nel processo di acquisizione dell'autonomia da parte delle scuole, dettando le norme generali che le singole scuole dovranno poi integrare e sviluppare, attraverso i regolamenti di istituto. Esso contribuisce inoltre a definire il nuovo quadro delle relazioni fra gli studenti, e fra studenti e altre componenti, all'interno delle comunità scolastiche chiamate a progettare autonomamente la loro offerta formativa.

Lo Statuto ridefinisce la scuola prioritariamente come "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", finalizzato alla crescita della persona, allo sviluppo dell'autonomia individuale e al raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.

Lo Statuto individua i principi di un corretto rapporto fra studenti e docenti, basato sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle finalità della scuola.

Lo Statuto traduce nella realtà della scuola fondamentali diritti quali la libertà di opinione ed espressione, il diritto di riunione e di associazione, il diritto all'informazione e alla riservatezza. È particolarmente significativo l'accento posto sulla necessità che gli insegnanti esercitino il loro diritto-dovere di determinare il percorso didattico attivando un dialogo con gli studenti, volto ad acquisirne e a discuterne le richieste, le opinioni e le valutazioni.

D'altro canto gli studenti sono chiamati a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle persone, nell'osservanza delle norme e nella cura del patrimonio della scuola.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, l'entrata in vigore dello statuto ha segnato il passaggio da un sistema sostanzialmente repressivo ad uno in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere sì punito ma al contempo obbligato a comportamenti attivi, di natura riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa.

Non a caso, spesso, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, prevedono l'attivazione di percorsi di recupero, finalizzati al perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica).



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

In quest'ottica si muovono le modifiche che il presente regolamento intende apportare allo statuto delle studentesse e degli studenti.

Lo schema di regolamento è stato sottoposto al Consiglio Nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 25 luglio 2007 ha espresso il proprio parere formulando alcune osservazioni e richieste di modifica che sono state parzialmente accolte. Lo schema di regolamento è stato poi inviato al Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi - che ha espresso il prescritto parere nell'adunanza del 17 settembre 2007 esprimendo sostanzialmente parere favorevole e chiedendo alcune limitate modifiche del testo, modifiche che sono state accolte da questa amministrazione, che ha quindi provveduto a integrare lo schema in senso conforme al parere del Consiglio di Stato. In particolare all'articolo 5, comma 1 è stata fissata la composizione dell'organo di garanzia, che di norma è composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori nella scuola secondaria di secondo grado, ovvero da due rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di primo grado, ed è presieduto dal dirigente scolastico. Nel medesimo comma il potere di fare ricorso è stato attribuito "a chiunque vi abbia interesse" analogamente a quanto previsto nel comma 2. Si è inoltre provveduto a riformulare i commi 6 e 9 dell'articolo 4 al fine di rendere più agevole e comprensibile la lettura dell'intero articolo.

Si fa presente, infine, che non è stata recepita la richiesta di modifica segnalata al punto 6) del parere del Consiglio di Stato e relativa ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 4. Tale richiesta di modifica è stata motivata da una eventuale contraddizione nei predetti commi che tuttavia non sembra sussistere.

Il comma 7, già presente nell'ordinamento vigente, infatti, fissa il principio generale per cui le sanzioni disciplinari non possono comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Tale limite può essere derogato solo in presenza di alcune fattispecie tassativamente elencate nei successivi commi 8 e 9.

Il comma 6, invece, diversamente da quanto affermato dal parere del Consiglio di Stato, non rappresenta la norma generale, ma si limita esclusivamente ad individuare l'organo competente ad adottare le sanzioni previste nei successivi commi 7, 8 e 9.

Non si è ritenuto pertanto di dover intervenire sul testo così come chiesto dal Consiglio di Stato e cioè con l'eliminazione al comma 7 del periodo "per periodi superiori ai 15 giorni" in quanto tale eliminazione avrebbe compromesso l'intero impianto normativo eliminando di fatto la norma generale che fissa il limite massimo di 15 giorni per la sanzione dell'allontanamento temporaneo, a cui è possibile derogare nei casi espressamente previsti dai successivi commi 8 e 9. La



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

richiesta eliminazione, pertanto, non consentirebbe l'applicazione delle predette deroghe.

Lo schema di regolamento in esame viene ora trasmesso all'esame del Consiglio dei Ministri per la relativa deliberazione.

Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento si fa presente quanto segue.

L'articolo 1 del provvedimento sostituisce l'articolo 4 dello statuto modificandone la disciplina originaria con la previsione che i provvedimenti disciplinari sono anche finalizzati al recupero dello studente attraverso attività sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La sanzione disciplinare deve tuttavia continuare a svolgere la sua funzione di risposta efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di ulteriori infrazioni. Per questo motivo, al comma 9 viene previsto che, qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica può essere inflitta, anche in deroga al limite fissato dal comma 7, per un periodo superiore ai 15 giorni.

Si è inoltre introdotto il comma 9 bis che è finalizzato a contrastare più efficacemente i fenomeni di gravi violenze all'interno delle istituzioni scolastiche. Infatti, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili gli interventi di reinserimento responsabile dello studente all'interno della comunità, si è ritenuto di dover introdurre un sistema sanzionatorio più rigoroso consistente nell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o addirittura, nei casi particolarmente gravi, l'allontanamento e l'esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio.

Si è infine introdotto il comma 9 ter che prevede che per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi vi deve essere una previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali possa desumersi che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

L'articolo 2 del regolamento sostituisce l'articolo 5 del D.P.R. n.249/1998 in tema di impugnazioni. Le modifiche introdotte perseguono una duplice finalità: quella di garantire, da un lato, il diritto di difesa degli studenti e, dall'altro, la necessaria snellezza del procedimento.

Si prevede infatti che avverso le sanzioni di cui al presente regolamento è ammesso ricorso ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che deve decidere nel termine di 10 giorni. Sugli eventuali, ulteriori ricorsi è chiamato a decidere in via definitiva il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, previo parere



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

vincolante di un organo composto da due studenti designati dalle consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati dalle rispettive rappresentanze territoriali, e presieduto dal Direttore regionale; nel caso in cui si tratti di decisioni da assumere nei confronti di studenti delle scuole medie, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. L'innovazione introdotta è costituita dalla previsione di un termine perentorio di 30 giorni entro cui rendere il parere anzidetto, nonché dal meccanismo finalizzato ad esigenze di snellezza del procedimento in base al quale, decorso tale termine, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dal parere, ove questo non sia reso. Resta ferma la possibilità, per l'organo di garanzia, di sospendere i termini per chiedere un supplemento di istruttoria per un periodo massimo di 15 giorni.

L'articolo 3 del provvedimento, infine, introduce nello statuto l'articolo 5-bis in tema di "patto educativo di corresponsabilità".

Con l'articolo 5-bis si prevede la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori e agli studenti di sottoscrivere un "patto educativo di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie. Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti" e dei "doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

La suddetta sottoscrizione avviene durante la "giornata della scuola" rivolta agli studenti e alle loro famiglie da tenersi nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche. In tale giornata, oltre alla sottoscrizione del patto sociale, l'istituzione è chiamata a porre in essere le necessarie attività di accoglienza dei nuovi studenti per la presentazione e la condivisione del piano dell'offerta formativa e dei regolamenti di istituto.

Non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria, in quanto il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio pubblico.